



0000000796/2018  
04/04/2018 - ACQ  
Aeroporto di Genova SPA

Spett.li  
Imprese concorrenti  
Loro sedi  
a mezzo portale

Oggetto: **Procedura aperta** per l'affidamento dei "Controlli di sicurezza e servizi ausiliari in ambito aeroportuale". CIG: 7232145AD8  
- *aggiudicazione*

Il Direttore Generale di Aeroporto di Genova S.p.A.

**visti:**

- il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E in data 25/10/2017;
- gli altri atti posti a base di gara;
- i verbali delle sedute pubbliche del 05/12/2017 e 19/12/2017;
- il verbale della seduta riservata del 23/02/2018;
- il verbale dell'ultima seduta pubblica del 01/03/2018;
- la proposta di aggiudicazione della Commissione contenuta in quest'ultimo verbale;
- l'art. 15 del disciplinare nonché gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016;

**viste:**

le successive memorie di osservazioni presentate, **rispettivamente**, da:

- I.V.R.I. sS.p.A. in data 08/03/2018;
- SICURITALIA Sp.A. in data 13/03/2018;
- FIDELITAS S.p.A. in data 13/03/2018;

valutate tali memorie, anche alla luce di appositi pareri legali "difensivi", come tali sottratti all'accesso.

Ritenute tali memorie inaccoglibili, per le **seguenti** ragioni:

-quanto al concorrente Sicuritalia, perché:

- in linea di principio: "l'istituto del lavoro straordinario si caratterizza per eccezionalità: il ricorso alla prestazione aggiuntiva all'ordinario orario di servizio presuppone esigenze non prevedibili ed eccedenti il normale impegno delle risorse di personale per lo svolgimento dei compiti di istituto e il perseguimento degli scopi dell'ente; pertanto non può essere utilizzato come mezzo di programmazione dell'impegno ordinario del pubblico dipendente, in **deroga** al dimensionamento orario della prestazione lavorativa, quale risultante dalle disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di comparto (C. Stato, sez. III, 22-01-2015, n. 225);
- il suddetto principio pare applicabile anche al settore della vigilanza privata;
- è vero che il corrispondente CCNL dà conto delle particolarità di tale settore, nel quale gli **interventi di norma** non sono **programmabili** ex ante e **sussistono** esigenze di continuità dei servizi, una volta iniziati, con conseguente previsione di un



- contingente massimo di ore di straordinario che possono essere imposte al lavoratore disciplina in modo specifico il lavoro straordinario;
- tuttavia ciò non cancella ed anzi conferma il suddetto principio, secondo cui il lavoro straordinario non può essere preteso *ex ante* in assoluto, come quello ordinario, ma richiede il verificarsi di situazioni straordinarie e non programmabili con pericolo di danni ai beni da vigilare (CCNL, art. 71);
  - pertanto il concorrente non può legittimamente offrire senz'altro, a prescindere dal verificarsi di siffatte situazioni, la presenza in aeroporto del direttore tecnico per tutta la durata massima dell'orario ordinario e straordinario annuale;
- quanto al concorrente IVRI, per le stesse ragioni e perché:
- risulta fondato quanto obiettato dal concorrente Sicuritalia, in ordine al fatto che, a termini di CCNL, il datore di lavoro non possa senz'altro pretendere anche le ore aggiuntive, di cui all'art. 81 e, comunque, queste debbano essere recuperate nell'anno;
- quanto al concorrente Fidelitas, per le stesse ragioni e perché:
- la propria prospettazione di un turno "spezzato" appare incompatibile con il CCNL, sia nella parte in cui questo prevede l'eventuale pausa, sul luogo di lavoro, come pausa di dieci minuti e non certo di ore, sia nella parte in cui comunque impone un riposto continuativo per almeno 11 ore (art. 72).

Ritenuta, dunque, regolare e corretta la proposta di aggiudicazione formulata dall'organo di gara  
aggiudica

l'appalto di cui trattasi, in conformità alla proposta di aggiudicazione, favore del RTI Fidelitas/ICTS per l'importo risultante dalla sua offerta, con la precisazione che siffatta aggiudicazione è definitiva, ma ancora non efficace fino all'esito dei controlli sui requisiti autodichiarati.

dispone

le necessarie comunicazioni e pubblicazioni;  
la stipula, all'esito del termine di stand still;

avverte

che avverso il presente atto di aggiudicazione è ammesso ricorso al Tar Liguria, entro trenta giorni dalla comunicazione ai concorrenti interessati.

Distinti saluti.

Aeroporto di Genova S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Paolo Sirigu